



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO E TUTORATO

Art. 1 – FINALITA' E PRINCIPI

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le procedure e le modalità per il conferimento di incarichi di insegnamento, di didattica integrativa e di tutorato didattico ai soggetti in possesso dei requisiti scientifici e professionali previsti dalle norme di legge.

1. Gli incarichi possono essere conferiti per far fronte alle esigenze didattiche dei Corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale o specialistica a ciclo unico attivati dall'Università degli Studi di Cagliari (d'ora in poi Ateneo) ai sensi del DM 270/2004 e dei corsi ancora attivi di cui al DM 509/99.
2. Il conferimento degli incarichi, nel rispetto del Codice Etico, può avvenire a titolo oneroso o a titolo gratuito. I rapporti di lavoro con i titolari degli incarichi di cui al presente Regolamento sono formalizzati mediante la stipula di contratti di lavoro autonomo, ad eccezione del personale strutturato.
3. Non possono essere titolari di incarichi di insegnamento e di tutorato didattico soggetti esterni all'Ateneo che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Facoltà o alle strutture di riferimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Non possono, inoltre, essere titolari di incarichi di insegnamento e di tutorato didattico soggetti esterni all'Ateneo che svolgono attività di docenza o tutorato in centri / enti / aziende private di formazione che possano determinare conflitto di interessi con l'Università di Cagliari.
4. Gli incarichi di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli universitari.
5. Il presente Regolamento è emanato ai sensi della L. 30.12.2010, n. 240 e in particolare degli artt. 6 e 23 e in coerenza con lo Statuto di Ateneo.

Art. 2 – PROGRAMMAZIONE

1. Entro il 31 marzo il Consiglio di Facoltà, con proprie delibere, procede alla razionalizzazione dell'affidamento dei compiti didattici ai docenti e ricercatori, per l'anno accademico successivo e per ciascun corso di studi, sulla base delle proposte provenienti dai Dipartimenti e in relazione alle esigenze didattiche espresse dai Consigli di Corso di studi e di classe, tenendo conto delle politiche programmatiche di Ateneo in materia di didattica e delle risorse finanziarie assegnate.

Nell'affidamento dei compiti didattici il Consiglio di Facoltà deve inoltre dare la priorità alla copertura dei corsi di insegnamento di base e caratterizzanti e dei corsi con un maggior carico didattico. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dal Senato Accademico.

2. In sede di predisposizione del piano di copertura degli insegnamenti previsti nell'offerta didattica, il Consiglio di Facoltà assume le delibere necessarie attribuendo:

A) - ai professori ordinari e associati, e ai professori straordinari ex art. 1, comma 12, L. 230/2005, gli incarichi di insegnamento rientranti nei compiti didattici istituzionali da svolgere nel Settore Scientifico Disciplinare / Settore concorsuale di afferenza, nei limiti di copertura del carico didattico individuale.

Il carico didattico istituzionale del singolo docente ordinario o associato è di norma di 120 ore per il tempo pieno e di 80 ore per il tempo definito.

Nel computo, il Consiglio di Facoltà deve tener conto, per un massimo di 20 ore, dell'impegno dedicato dai professori ordinari e associati alle altre attività quali: Presidente di Facoltà e Coordinatore di Consiglio di Corsi di studio/classe, Direttore di Dipartimento, collaborazione alla stesura dei RAV, impegno didattico nelle Scuole di Specializzazione e di Dottorato.

Qualora un professore ordinario o associato intenda rendersi disponibile a svolgere un carico didattico istituzionale superiore alle 120 ore, l'affidamento delle ore eccedenti – se non riferito ad un unico insegnamento – deve essere autorizzato dal Senato Accademico.

B) - ai ricercatori ex art. 24 L. 240/10 gli insegnamenti da svolgere nel Settore Scientifico Disciplinare o Settore concorsuale di afferenza, sulla base di quanto previsto dal relativo contratto; detti incarichi di insegnamento, di norma, non devono eccedere le 60 ore; l'affidamento di eventuali ore eccedenti deve essere autorizzato dal Senato Accademico.

3. Il Consiglio di Facoltà, come previsto dall'art.6 c.4, L.240/2010, in sede di razionalizzazione dei compiti didattici, dopo l'affidamento degli incarichi a docenti ordinari e associati, a straordinari a tempo determinato e a ricercatori a tempo determinato ex art 24, può deliberare di attribuire (con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico) corsi di insegnamento e moduli curriculari ancora vacanti ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai tecnici laureati ex art.50 DPR 382/80 che abbiano svolto tre anni di insegnamento, ai professori incaricati stabilizzati.

A tal fine, entro il 15 aprile il Consiglio di Facoltà pubblica l'elenco dei corsi o moduli curriculari e delle attività didattiche integrative ancora da coprire. I soggetti di cui all'art. 6 c. 4 menzionato possono presentare richiesta scritta per l'affidamento; nella richiesta devono dichiarare la disponibilità a svolgere l'attività a titolo gratuito o a titolo oneroso.

Qualora i ricercatori a tempo indeterminato e gli assistenti del ruolo ad esaurimento accettino di svolgere le attività a titolo gratuito, le ore di insegnamento verranno computate nel carico didattico istituzionale (350 ore per il tempo pieno e 200 ore per il tempo definito, da impiegare per esercitazioni, assistenza e ricevimento studenti, assistenza esami); nel caso, invece, di accettazione dell'incarico a titolo oneroso, le ore di insegnamento devono intendersi aggiuntive rispetto al carico didattico istituzionale.

Gli incarichi vengono attribuiti dal Consiglio di Facoltà, su proposta del Presidente, nella prima seduta utile, entro il 15 maggio.

4. L'importo orario da erogare per gli insegnamenti in corsi o moduli curriculari retribuiti, affidati ai sensi dell'art.6, c.4, L.240/2010, viene determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, sulla base delle disponibilità di bilancio.

Il Presidente di Facoltà, prima della riunione di programmazione del Consiglio, può concordare con gli interessati importi più bassi in relazione al budget disponibile.

Art. 3 – INCARICHI ESTERNI E TIPOLOGIA DI INCARICHI

Il Consiglio di Facoltà, verificata l'impossibilità di soddisfare le ulteriori esigenze didattiche con personale docente o ricercatore dell'Ateneo, con delibera motivata definisce la necessità di ricorrere, mediante stipula di contratti di lavoro autonomo, a specifiche professionalità esterne a cui affidare gli incarichi di insegnamento con le annesse attività integrative e tutoriali, quali esercitazioni, esami, assistenza e ricevimento studenti, da retribuire con i fondi appositamente stanziati.

Sono conferibili ai sensi dell'art. 23 della L.240/2010, a seconda delle responsabilità / professionalità / impegno richiesto, i seguenti incarichi:

- incarichi che hanno ad oggetto la responsabilità delle attività formative inserite negli ambiti disciplinari di ciascun Corso di laurea;
- incarichi di tutorato che hanno ad oggetto l'attribuzione di attività di supporto alla didattica, finalizzate all'assistenza agli studenti durante il corso di studi universitario e che sono propedeutiche alla attribuzione di CFU.

ART. 4 – MODALITA' DI COPERTURA DEGLI INCARICHI

Ai sensi dell'art. 23, L. 240/2010, le modalità di copertura degli incarichi di insegnamento sono le seguenti:

- affidamento diretto di incarichi a esperti di alta qualificazione anche tramite convenzione;
- affidamento diretto per chiara fama al fine di favorire l'internazionalizzazione;
- procedure di valutazione comparativa per attività di insegnamento;
- procedure di valutazione comparativa per tutorato didattico o per specifiche attività didattiche, anche integrative.

Art. 5 – AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI AD ESPERTI DI ALTA QUALIFICAZIONE ANCHE TRAMITE CONVENZIONE

1. L'Ateneo può attribuire direttamente incarichi di insegnamento a esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo di importo non inferiore a quanto indicato sulla materia dalle norme di legge, riferito all'anno solare precedente, mediante contratti per attività di insegnamento a titolo gratuito o a titolo oneroso.

2. I contratti a titolo gratuito di cui al presente articolo possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, e dei requisiti soggettivi di cui al comma 1, nel limite per anno accademico del 5% dell'organico dei professori o ricercatori di ruolo, in servizio presso l'Ateneo al 31 dicembre dell'anno accademico precedente.

3. L'attribuzione dell'incarico è deliberata dal Senato Accademico su proposta del Consiglio di Facoltà competente e previa verifica del Nucleo di Valutazione della congruità del curriculum scientifico e professionale.

Nel caso di incarico a titolo oneroso, il contratto deve rientrare nel limite del budget di Facoltà, determinato in sede di programmazione della didattica.

4. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti a titolo gratuito o a titolo oneroso anche ai dipendenti di enti pubblici e ai dipendenti delle istituzioni di ricerca, di cui all'art. 8 del DPCM 593/1993, sulla base di specifiche convenzioni, approvate dal Senato Accademico su proposta della Facoltà interessata. In tal caso, l'individuazione dell'esperto cui affidare l'incarico avviene secondo modalità concordate fra l'ateneo

e l'istituzione/ente e definite nella convenzione, al fine di garantire la verifica dell'adeguata qualificazione professionale e scientifica dei soggetti a cui affidare gli incarichi.

Gli incarichi affidati a titolo gratuito nell'ambito di convenzioni con enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui sopra non contribuiscono al raggiungimento del limite del 5% di cui al precedente comma 2.

5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono altresì essere conferiti, purché senza oneri per l'Università, anche sulla base di convenzioni con enti privati o istituzioni di ricerca diverse da quelle di cui all'art. 8 del DPCM 593/1993.

6. Il contratto con esperti di alta qualificazione è stipulato dal Rettore o da un suo delegato prima dell'inizio dell'attività.

Gli incarichi di cui al presente articolo hanno la durata di un anno e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni. Il rinnovo è autorizzato dal Consiglio di Facoltà – sulla base delle risorse disponibili – previa valutazione positiva dell'attività svolta e motivata verifica della persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso all'incarico.

7. I compensi minimi e massimi per l'attribuzione agli esperti di alta qualificazione degli incarichi a titolo oneroso sono definiti annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, in fase di approvazione dell'offerta didattica.

ART. 6 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER CHIARA FAMA

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, il Consiglio di Facoltà può proporre al Rettore l'affidamento di insegnamenti o moduli curriculari mediante contratto di lavoro autonomo a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

Il Rettore, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del curriculum dello studioso designato nel sito internet di Ateneo, propone al Consiglio di Amministrazione l'attribuzione degli insegnamenti nell'ambito delle disponibilità di bilancio, ovvero utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni.

2. Il contratto viene stipulato dal Rettore o da un suo delegato prima dell'inizio dell'attività. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi similari attribuiti da altre università italiane ed europee.

3. I contratti con studiosi di chiara fama vengono stipulati per la durata di un anno, a partire dall'inizio dell'attività.

Art. 7 - PROCEDURE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO

1. Gli incarichi di insegnamento o i moduli curriculari non attribuiti dal Consiglio di Facoltà ai sensi dell'art. 2 a docenti o a ricercatori dell'Ateneo, ovvero non conferiti direttamente ai sensi degli artt. 5 e 6, sono affidati dalla Facoltà – previa selezione pubblica – a professori e ricercatori interni, ovvero a soggetti interni o esterni all'Ateneo in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

La procedura di selezione viene bandita dal Presidente della Facoltà a cui afferisce il Corso di studi sulla base del deliberato del Consiglio di Facoltà.

2. Le modalità di conferimento degli incarichi e le relative procedure selettive sono definite nel bando di selezione della Facoltà, a cui deve essere data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo e di Facoltà.

Il bando di selezione deve indicare i criteri e le modalità relative alla valutazione comparativa dei candidati, la pubblicità degli atti, i requisiti per la partecipazione alla selezione, con specifico riferimento ai titoli scientifici e professionali e tutti i criteri utili ai fini dell'assegnazione dell'incarico.

Il bando deve inoltre indicare: le attività oggetto dell'incarico, il Settore Scientifico Disciplinare e il Settore concorsuale di riferimento, le modalità di svolgimento dell'incarico, l'impegno orario di didattica frontale, la durata del contratto, i doveri del titolare dell'incarico, il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, che non può essere inferiore a 10 giorni consecutivi dalla pubblicazione del bando, le modalità di pubblicizzazione della graduatoria, i termini per proporre ricorso, il compenso previsto commisurato alle ore di lezione da svolgere, l'indicazione della copertura finanziaria.

Costituiscono titoli valutabili ai fini della selezione:

- a) laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione, master; dottorato di ricerca, specializzazione medica, ovvero titoli equivalenti conseguiti all'estero;
- b) pubblicazioni pertinenti all'insegnamento;
- c) alta qualificazione professionale, attestata tramite esperienze operative maturate e/o corsi di perfezionamento e abilitazioni professionali pertinenti ai contenuti specifici dell'insegnamento;
- d) attività didattica maturata in ambito accademico e, per il personale strutturato, essere attivi e aver ottenuto valutazione positiva nella ricerca.

3. Il bando può prevedere l'assegnazione prioritaria dell'incarico a professori e ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo afferenti al medesimo Settore Scientifico Disciplinare o Settore concorsuale per

cui è stato bandito l'incarico.

4. Le domande, debitamente documentate, sono valutate dai Dipartimenti che certificano la qualificazione dei titoli scientifici e professionali posseduti dai candidati, ovvero dell'attività di ricerca svolta. La Facoltà individua fra i Dipartimenti dell'Ateneo quello competente alla valutazione delle domande in base all'afferenza del maggior numero di professori ordinari e associati del Settore Scientifico Disciplinare/Settore concorsuale per cui è stato bandito l'incarico.

Il Dipartimento può nominare Commissioni ristrette (3 membri) di docenti di ruolo per le procedure di valutazione e deve trasmettere la proposta al Consiglio di Facoltà entro 7 giorni.

La valutazione dovrà contenere motivato giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale dei candidati, riportato nel verbale, in relazione al quale verrà stilata la graduatoria di merito.

5. La graduatoria di merito, proposta dal Dipartimento, viene approvata, congiuntamente agli atti relativi alla procedura di selezione, dal Consiglio di Facoltà che provvede all'immediata trasmissione della documentazione alla Direzione del Personale e pubblicata sul sito di Ateneo e di Facoltà.

Trascorsi 5 giorni, in assenza di ricorsi, l'Amministrazione Centrale provvederà a completare la procedura amministrativa con l'emissione degli atti conseguenti.

6. Gli incarichi di insegnamento di cui al presente articolo affidati a docenti e ricercatori a tempo indeterminato, a professori straordinari e a ricercatori a tempo determinato e al personale T.A. dell'Università di Cagliari sono conferiti mediante Disposizione del Direttore Generale prima dell'inizio dell'attività.

Gli incarichi di insegnamento affidati a soggetti esterni sono conferiti con contratto stipulato dal Direttore Generale o da un suo delegato prima dell'inizio dell'attività.

Nelle Disposizioni del Direttore Generale e nei contratti di conferimento devono essere indicati: l'anno accademico di riferimento, la tipologia del corso, il Settore Scientifico Disciplinare e concorsuale, le ore di impegno frontale e le attività ad esso collegate, il compenso previsto, la durata dell'incarico.

I dipendenti pubblici al momento della stipula del contratto devono presentare il nulla osta della amministrazione di appartenenza.

Gli incarichi di insegnamento affidati a personale tecnico-amministrativo dell'Università di Cagliari non possono essere superiori a 60 ore. Tutta l'attività didattica, ivi compresa la didattica frontale, l'assistenza agli studenti e gli esami, deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

7. Gli incarichi di cui al presente articolo, assegnati tramite procedure di valutazione comparativa, sono attribuiti a titolo oneroso.

8. Il trattamento economico spettante è determinato entro il mese di marzo per il successivo anno accademico dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, sulla base del Decreto MIUR n. 313 del 21.07.2011 (GU 254 del 31.10.2011), in cui vengono definiti i compensi minimi e massimi per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento. Il trattamento economico viene determinato :

- in base alle disponibilità di bilancio;
- alla tipologia dell'attività didattica o integrativa;
- alla qualificazione scientifica e/o professionale richiesta.

Le Facoltà, sulla base delle risorse disponibili, possono prevedere nel bando di selezione importi minori di quelli deliberati dal Consiglio di Amministrazione, purché non inferiori agli importi minimi definiti con Decreto dal MIUR.

9. Il pagamento del corrispettivo è effettuato dagli uffici amministrativi centrali previa attestazione del regolare svolgimento dell'attività didattica da parte del Coordinatore del Corso di studi. Nessun compenso ulteriore è dovuto nel caso in cui il numero di ore svolte ecceda la quantità prevista dal contratto.

10. Gli incarichi di cui al presente articolo hanno la durata di un anno e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni. L'eventuale rinnovo è subordinato all'accertamento della copertura finanziaria, alla valutazione positiva del Coordinatore del Corso di studi sull'attività svolta, e qualora la Facoltà, in sede di razionalizzazione dei compiti didattici, accerti la persistenza delle esigenze didattiche che hanno determinato il ricorso all'incarico.

Art. 8 – DIRITTI E DOVERI DEI TITOLARI DEGLI INCARICHI

1. I titolari di incarichi di cui agli articoli 5, 6 e 7 svolgono le attività didattiche frontali previste dall'insegnamento e sono tenuti al ricevimento e ad almeno due ore settimanali di assistenza e ricevimento degli studenti e alla partecipazione agli appelli d'esame previsti per la verifica del profitto degli studenti. Possono inoltre essere nominati componenti delle Commissioni di laurea. Possono essere loro richiesti ulteriori e specifici impegni orari per attività di orientamento, assistenza e tutorato, anche con modalità telematiche.

2. I titolari di incarichi partecipano alle sedute del Consiglio di Corso di classe/studi presso cui svolgono l'incarico. È esclusa la partecipazione alle sedute in cui si discute l'assegnazione di posti di ruolo e il conferimento degli incarichi didattici.

3. I soggetti a cui vengono affidati gli incarichi di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono tenuti a stipulare il contratto prima dell'inizio dell'insegnamento e/o modulo e a compilare il registro individuale delle attività inserendo i

dati relativi a ogni lezione. Al termine delle attività didattiche, il registro viene vistato dal Coordinatore del Corso di studi /classe e sarà utilizzato per verificare il numero di ore effettuate.

4. I dipendenti pubblici al momento della stipula del contratto devono presentare il nulla osta della amministrazione di appartenenza.

5. Il personale tecnico amministrativo dell'Università di Cagliari prima del conferimento dell'incarico da parte del Direttore Generale deve produrre la preventiva autorizzazione prevista per gli incarichi extralavorativi.

Art. 9 - PROCEDURE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TUTORATO O PER ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE

1. I Consigli di Facoltà, in base alle proposte dei Dipartimenti, possono deliberare l'affidamento di incarichi a titolo oneroso, nell'ambito delle risorse disponibili, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche integrative o artistiche o sanitarie, a soggetti in possesso di adeguati requisiti culturali e professionali, finalizzate all'assistenza degli studenti durante lo svolgimento degli studi universitari. L'assistenza agli studenti ha carattere strumentale e sussidiario rispetto ai compiti del personale docente.

Gli incarichi sono conferiti previo svolgimento di procedure selettive, per soli titoli, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

I candidati devono essere in possesso della Laurea triennale, Laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico o di Laurea ante DM 509/99 o altro titolo accademico di livello superiore conseguito da non più di quattro anni accademici; il limite di quattro anni non si applica:

- ai soggetti inseriti nei ruoli di altre amministrazioni e al personale AOU;
- ai titolari di un reddito annuo lordo da lavoro autonomo non inferiore a € 20.000.

Gli incarichi verranno prioritariamente attribuiti ai candidati laureati da meno di quattro anni.

2. Le procedure selettive vengono avviate dalle Facoltà, considerate le proposte dei Consigli di Corso di Studi o di Classe, che emanano uno o più avvisi di selezione.

Gli avvisi di selezione devono espressamente prevedere i seguenti elementi:

- a) la denominazione dell'attività oggetto dell'incarico, il Settore Scientifico Disciplinare/concorsuale di riferimento, se presente, il numero di ore di attività complessiva, l'indicazione della durata dell'incarico;
- b) il compenso da attribuire al soggetto, al netto della quota di oneri a carico dell'amministrazione;
- c) le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che non può comunque essere inferiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione del bando sulla pagina web della struttura;
- d) laurea richiesta;
- e) i criteri e le modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati con la specifica indicazione dei titoli valutabili;
- f) le modalità di pubblicazione della graduatoria, nonché i termini per proporre ricorso.

Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione, purché pertinenti all'attività da svolgere: attività di didattica integrativa/assistenza già maturata, titoli acquisiti (Laurea, Laurea specialistica / magistrale / Vecchio Ordinamento, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca, certificazioni linguistiche); eventuali pubblicazioni.

3. Alla domanda il candidato dovrà allegare la seguente documentazione:

- curriculum vitae;
- elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione;
- l'elenco di eventuali pubblicazioni scientifiche.

I lavoratori dipendenti pubblici devono dichiarare nella domanda che si riservano di presentare il nulla osta della amministrazione di appartenenza al momento della stipula del contratto.

4. Le procedure selettive possono essere affidate dalla Facoltà al Dipartimento che può nominare apposite Commissioni ristrette composte da docenti/ricercatori del Corso di studi al quale le attività sono rivolte.

Ultimate le procedure selettive, vengono formate le graduatorie dei candidati idonei, tenendo conto delle priorità di cui al comma 1; in caso di partecipazione di un unico candidato, deve comunque esserne valutata l'idoneità.

Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, l'incarico può essere conferito ad altro idoneo, secondo l'ordine di graduatoria.

5. Le graduatorie e gli atti della selezione sono approvati con provvedimento del Presidente della Facoltà che provvede alla trasmissione alla Direzione del Personale.

6. I contratti sono stipulati, previa verifica della copertura finanziaria, dal Direttore Generale o da un suo delegato mediante lettera contratto prima dell'inizio dell'attività.

Art. 10 – ATTIVITÀ DIDATTICA DEGLI ASSEGNISTI DI RICERCA E DEI DOTTORANDI

1. Gli assegnisti di ricerca titolari di assegni conferiti ai sensi dell'art.1, lettera a) del "Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca, approvato con DR 468/2011 e s.m.i." e i dottorandi possono

svolgere una limitata attività di didattica e di didattica integrativa per un massimo di 30 ore per anno accademico, con il consenso, rispettivamente, del docente Responsabile dell'assegno di ricerca e del Collegio dei docenti del dottorato.

2. I titolari degli assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art.1, lettera b) del *"Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca, approvato con DR 468/2011 e s.m.i."* possono superare, su autorizzazione del Senato Accademico, il limite orario di cui al comma 1 secondo tempi e modi da concordare fra assegnista e docente Responsabile dell'assegno di ricerca.

Art. 11- RETRIBUZIONE

1. L'importo orario da erogare per attività di insegnamento di cui all'art. 7 affidate a seguito di procedure di valutazione comparativa, è determinato in conformità al Decreto MIUR n. 313 del 21.07.2011 (GU 254 del 31.10.2011).

2. L'importo orario da erogare per gli insegnamenti in corsi o moduli curriculari retribuiti, affidati ai sensi dell'art.6, c.4, L. 240/2010, è determinato tra un minimo di € 25 ed un massimo di € 80, per un limite massimo di 60 ore.

3. L'importo orario da erogare per le attività di tutorato e integrative, affidate ai sensi dell'art.9 , è determinato in € 20, per un limite massimo di 40 ore.

Le Facoltà, nei limiti del budget assegnato, determinano annualmente gli importi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Art. 12- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento viene adottato per gli incarichi didattici e di tutorato da attribuire dal 2° semestre dell'A.A. 2011/2012.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento viene annullato il Regolamento in materia di incarichi di insegnamento emanato con DR 253 del 9.02.2010.